



protocollo 00014 / data 04.01.2010 / n° 01/2010 reg. ord.

IL SINDACO

Premesso:

- che sono pervenute a questa Amministrazione reiterate segnalazioni e lamentele per il comportamento scorretto di molti proprietari o detentori di cani in merito alla conduzione degli stessi, per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento e perché i cani spesso non sono custoditi con le debite cautele, con conseguente potenziale pericolo per la sicurezza delle persone;

Accertato:

- che l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi e liquidi fisiologici canili possono comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

- che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Considerata l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo;

Ritenuta la necessità di intervenire per prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città, sulla sicurezza delle persone, sul benessere degli animali;

Visto :

- il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320;
- la legge 14.08.91, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- la legge 23.12.78, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- il d.Lgs. 31.03.98, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli ee.ll., ...);
- la legge della Regione Calabria 05.05.90, n. 41, recante «Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali»;
- la legge della Regione Calabria 03.03.00, n. 4, recante modifiche ed integrazioni alla suddetta l.r. n. 41/90;
- l'ordinanza contingibile ed urgente concernente l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, emanata in data 6 agosto 2008 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- l'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, emanata in data 3 marzo 2009 dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con d.Lgs. 18.08.00, n. 267, e s.m.i.;
- gli articoli 650 e 727 del codice penale;
- la convenzione stipulata con la ditta Dog Center sas per la cattura e la custodia dei cani randagi;

ORDINA

1) Ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali, più dettagliatamente descritti nelle richiamate disposizioni di legge:

- a) adottare ogni utile accorgimento per assicurare il benessere, l'igiene e la salute dell'animale;**
- b) provvedere a far identificare e registrare l'animale ai fini di anagrafe canina presso il competente servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria;**
- c) utilizzare obbligatoriamente idonea museruola e/o il guinzaglio per i cani quando si trovano all'aperto o in luogo aperto al pubblico;**
- d) provvedere a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali che dovranno essere conferite, tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza;**

- 2) I cani trovati vaganti e senza museruola saranno catturati e custoditi presso il canile convenzionato. Se privi di identificazione sarà applicato il prescritto microchip e si provvederà all'iscrizione all'anagrafe canina. Il proprietario che intende riscattare l'animale catturato deve rimborsare al Comune le spese sostenute. Nel caso il cane sia risultato non identificato e registrato in anagrafe, il proprietario sarà soggetto alle sanzioni previste.
- 3) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle suddette disposizioni e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.
- 4) Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste in normative specifiche, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo di € 25,00 (euro venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel testo modificato dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 2003, n. 116.
- 5) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco, utilizzati per servizio, dei cani-guida che accompagnano i non vedenti, dei cani utilizzati per la conduzione delle greggi e per la guardia di case rurali, fermo restando l'obbligo della registrazione in anagrafe canina e dell'effettivo controllo da parte del proprietario-conduttore.
- 6) Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria n° 9 di Locri, al Comando Stazione Carabinieri di Grotteria, all'Ufficio di Polizia Municipale, al gestore della ditta Dog Center sas .
- 7) Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.
- 8) Responsabile del procedimento è l'Ag.P.M. Maria Grazia Battisti.
- 9) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza, che modifica ogni altra precedente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

DISPONE:

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio dell'Ente e il suo inserimento nel sito internet del Comune (www.comune.sangiovanidigerace.rc.it).

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR della Calabria, sezione decentrata di Reggio Calabria nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO
Dott. Giovanni Pittari